



ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Sezione Prima: Criteri Generali	2
Articolo 1 – Finalità e Ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Determinazione delle condotte soggette a sanzione	2
Articolo 3 – Tipologia ed entità delle sanzioni.....	2
Articolo 4 – Sanzioni di lieve entità e criteri di graduazione.....	3
Articolo 5 – Sanzioni di media entità e criteri di graduazione	3
Articolo 6 – Sanzioni di grave entità e criteri di graduazione	5
Sezione Seconda: Obblighi del Gestore	6
Articolo 7 – Divieto di svolgere attività per l'Organismo senza incarico.....	6
Articolo 8 – Obbligo del gestore: Indipendenza dalle parti coinvolte nella procedura.....	6
Articolo 9 – Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza all'Organismo e Rapporti con le Autorità amministrative.....	7
Articolo 10 – Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza al Tribunale.....	8
Articolo 11 – Obbligo del gestore: Riservatezza.....	9
Articolo 12 – Obbligo del gestore: Personalità della prestazione.....	9
Articolo 13 – Obbligo del gestore: divieto di percepire compensi dalle parti.....	10
Articolo 14 – Obbligo del gestore: Competenza e aggiornamento professionale	10
Articolo 15 – Norme di rinvio.....	10
Articolo 16 – Altre azioni a tutela dell'organismo	11
Sezione Terza: Procedura per l'applicazione delle sanzioni	11
Articolo 17 – Criteri generali e ambito di applicazione.....	11
Articolo 18 – Soggetto titolare del potere di vigilanza e controllo.....	11
Articolo 19 – Prima fase: contestazione.....	11
Articolo 20 – Seconda fase: Diritto di Difesa del Gestore	12
Articolo 21 – Modifica della contestazione in peius.....	12
Articolo 22 – Modifica della contestazione in melius	13



Articolo 23 – Conclusione del procedimento	13
Articolo 24 – Termini del procedimento	13

Sezione Prima: Criteri Generali

Articolo 1 – Finalità e Ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato dall'Organismo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma quinto, del D.m. 202/2014.

Il regolamento si applica alle procedure definite dalla Legge 3/2012 ed individua:

- 1) secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi di cui al D.m. 202/2014 e derivanti dagli incarichi ricevuti;
- 2) la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni;
- 3) i criteri per la nomina e per la sostituzione del Gestore nell'incarico.

Articolo 2 – Determinazione delle condotte soggette a sanzione

Fatte salve le norme di rango primario e/o secondario applicabili alla procedura di cui alla Legge 3/2012, i fatti soggetti a sanzione sono previsti nel presente regolamento di autodisciplina.

Al gestore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Camera di Commercio di Pisa.

Quando il Gestore è iscritto ad un albo professionale trovano applicazione, laddove compatibili, anche le norme deontologiche del relativo ordine di appartenenza.

Articolo 3 – Tipologia ed entità delle sanzioni

Le sanzioni applicabili al Gestore per la violazione degli obblighi su di lui gravanti sono le seguenti:



1. **Annotazione contestazione nella scheda del gestore** con invito a tenere la condotta conforme all'obbligo violato;
2. **Revoca** dell'incarico del Gestore;
3. **Sospensione** del Gestore dall'albo dei Gestori da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
4. **Cancellazione** del Gestore dall'Albo dei Gestori tenuto dall'organismo con impossibilità di futura iscrizione.

Il referente può nei casi di maggiore gravità portare a conoscenza del relativo Ordine Professionale il fatto contestato.

Articolo 4 – Sanzioni di lieve entità e criteri di graduazione

La sanzione per le violazioni di lieve entità è **la contestazione della violazione** che il Referente muove al Gestore invitandolo a tenere la condotta conforme alla norma.

La violazione è di lieve entità quando l'incidenza dell'obbligo violato sulla procedura ovvero la condotta tenuta ovvero gli effetti derivanti da essa non presentano ripercussioni sulla procedura ovvero sono trascurabili tenuto conto degli interessi coinvolti.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma primo le seguenti condotte:

1. il compimento di atti della procedura, previa nomina, ma con accettazione della stessa trasmessa dopo dieci giorni;
2. la comunicazione di un fatto soggetto all'obbligo di riservatezza a terzi senza che da tale circostanza derivi alcun pregiudizio per le parti coinvolte nella procedura;
3. Il ricevimento di un anticipo di modesta entità dal debitore per il compimento di un atto dovuto della procedura (ad esempio: per un'iscrizione presso la conservatoria immobiliare richiesta dalla procedura).

Articolo 5 – Sanzioni di media entità e criteri di graduazione



Le sanzioni per le violazioni di moderata entità sono la **revoca dell'incarico** e la **sospensione fino ad un anno** del Gestore dall'Albo dei Gestori.

La violazione è di media entità quando gli effetti derivanti da un condotta non conforme a norma sono tali da incidere sul rapporto di fiducia tra l'organismo ed il gestore ovvero pongono in pericolo la soddisfazione dell'interesse sotteso ad una corretta gestione della procedura ovvero quando comportano ripercussioni, più o meno rilevanti, sulla procedura in atto e/o sugli interessi ad essa sottesi.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente le seguenti condotte:

1. La violazione del principio della personalità della prestazione;
2. La presenza di un interesse personale del Gestore alla gestione della procedura tale da compromettere il suo giudizio d'imparzialità;

Di norma, per le violazioni di media entità il Referente applica la sanzione della **revoca dell'incarico**.

Qualora, per lo stato di avanzamento della procedura, non sia possibile procedere alla revoca dell'incarico, il Referente applica la sospensione dall'Albo da uno a sei mesi.

Il referente può applicare la **sospensione da uno a sei mesi** quando:

1. per lo stato di avanzamento della procedura, la revoca dell'incarico risulterebbe ininfluente (perché, ad esempio, prossima alla conclusione) ovvero quando gli inadempimenti ovvero gli effetti derivanti dalla condotta tenuta dal compositore sono tali da menomare significativamente gli interessi delle parti coinvolte nella procedura ovvero recare un sensibile pregiudizio;
2. qualora la condotta tenuta dal Gestore non risulti conforme a quei principi di professionalità, disponibilità, correttezza, cortesia, richiesti dalla natura dell'incarico assegnato ed emergono significative violazioni dei principi poc'anzi annunciati.

Il referente può applicare, congiuntamente alla revoca, anche la



sospensione da sei mesi ad un anno quando:

1. emergono rilevanti inadempimenti nell'ambito della gestione della procedura ovvero il Gestore pone in essere condotte od omissioni che si pongono in stridente contrasto con il regolare svolgimento della procedura e con gli obblighi normativi, professionali e regolamentari su di lui incombenti (ad esempio: il Gestore riceve dal debitore consistenti anticipi);
2. il gestore omette di corrispondere, ovvero corrisponde ma con notevole ritardo (superiore a 15 gg), a richieste del Ministero secondo quanto previsto dal D.m. 202/2014 e succ. m. e. i.

Articolo 6 – Sanzioni di grave entità e criteri di graduazione

La sanzione per le violazioni grave entità è la **Cancellazione del Gestore dall'Albo dei Gestori** tenuto dall'organismo che preclude la possibilità di iscriversi nuovamente presso l'albo tenuto dall'organismo.

La violazione è di grave entità quando la condotta tenuta dal gestore ha sortito effetti pregiudizievoli per la o sulla procedura e/o per gli interessati ad essa sottesi, nei confronti di una o più delle parti coinvolte, ovvero ha comportato il verificarsi di eventi tali da eliminare alla radice il rapporto di fiducia tra l'Organismo ed il Gestore.

Rientrano in questa categoria, oltre alle ipotesi espressamente previste dal presente codice di autodisciplina e i comportamenti di cui al precedente comma, tutte le condotte penalmente rilevanti.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle fattispecie di cui al comma secondo le seguenti ipotesi:

1. Diffamazione del debitore o di uno dei creditori;
2. Truffa condotta a danno del debitore o dei creditori;
3. Attestazione mendace di uno dei requisiti d'indipendenza;
4. Compimento di atti della procedura in difetto di nomina ovvero compimento degli stessi sotto prestanome;



Quando nei confronti di un Gestore è pendente un procedimento penale, il referente procede a sospendere cautelativamente il Gestore per la durata del procedimento e nomina un nuovo gestore.

Sezione Seconda: Obblighi del Gestore

Articolo 7 – Divieto di svolgere attività per l’Organismo senza incarico

Il Gestore non può svolgere alcun incarico per l’Organismo senza essere preventivamente nominato dal Referente ed aver assolto gli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

La gestione di una procedura, ovvero il compimento di un singolo atto della stessa, in violazione del primocomma comporta la cancellazione del Gestore dall’Albo dell’Organismo.

Alla stessa sanzione soggiace il Gestore che svolge attività di composizione della Crisi quale prestanome per conto di terzi.

Il Referente, nel più breve tempo possibile, porta a conoscenza delle parti interessate nella procedura e al relativo Ordine di Professionale di appartenenza la condotta tenuta dal compositore.

Articolo 8 – Obbligo del gestore: Indipendenza dalle parti coinvolte nella procedura.

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto in ordine all’esito della procedura di sovraindebitamento.

La qualifica di Gestore della Crisi è, inoltre, incompatibile con una o più delle seguenti circostanze:

1. essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza, l’imparzialità e la relativa equidistanza (art. 11, comma tre);
2. trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399



del c.c. e, più in particolare:

- a. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- b. essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c. avere prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Se il Referente ha fondate ragioni di temere che difettino uno o più requisiti d'indipendenza del Gestore, può procedere a sospendere in via cautelare l'incarico assegnato al gestore avviando contestualmente la procedura di cui alla sezione terza.

Accertata definitivamente l'assenza o la presenza di uno dei requisiti ostativi all'indipendenza del Gestore, il Referente procede a revocare l'incarico al compositore della crisi nominando un nuovo compositore.

In considerazione del requisito d'indipendenza violato, il referente sospende il Gestore dall'Albo dei Gestori sino ad un massimo di un anno e, nei casi di maggiore gravità, può disporre la cancellazione dell'iscrizione del compositore dall'Albo tenuto dall'organismo.

Articolo 9 – Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza all'Organismo e Rapporti con le Autorità amministrative

Entro 10 gg. dal ricevimento della nomina del Referente, a pena di decadenza della facoltà di accettare, il gestore della crisi trasmette



all'Organismo di Composizione della Crisi per ciascun affare per il quale è designato una comunicazione con la quale accetta espressamente l'incarico dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e ss. m. e i., l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti ostativi di cui all'articolo precedente.

Il Referente, sempre che non abbia già comunicato la nomina ad un nuovo gestore, può considerare efficace anche un'accettazione tardiva; in tal caso, se il gestore ha compiuto atti inerenti alla procedura, lo contesta per iscritto annotando il fatto nel fascicolo personale del gestore.

Se il gestore omette di comunicare la dichiarazione di accettazione e d'indipendenza, il referente può applicare la sanzione della sospensione dall'Albo dei Gestori fino a sei mesi.

Nel più breve tempo possibile, il referente nomina un nuovo gestore e comunica la revoca dell'incarico alle parti della procedura.

Il Gestore della crisi è altresì tenuto a corrispondere immediatamente a ogni richiesta del Ministero in relazione alle disposizioni normative di cui al D.m. 202/2014 e succ. m. e i.

In ragione del ritardo di cui al comma precedente, il Referente procede a qualificare la sanzione secondo i criteri stabiliti nella sezione prima e ne individua la relativa entità.

Articolo 10 – Obbligo del gestore: comunicazione della propria indipendenza al Tribunale.

La dichiarazione d'indipendenza è portata a conoscenza del tribunale dal Gestore contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

Il gestore comunica al Referente di aver esattamente ottemperato all'obbligo di cui al primo comma.

La reiterata violazione dei commi precedenti, per un numero di tre volte nel corso del quinquennio, comporta la sospensione da un mese sino a sei mesi dall'Albo dei Gestori della Crisi.



Previa contestazione, il Referente invita il Gestore a sanare l'omissione di cui ai commi precedenti nel più breve tempo possibile, rimanendo impregiudicata qualunque decisione del Tribunale in proposito.

Articolo 11 – Obbligo del gestore: Riservatezza

Il referente è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed è altresì obbligato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

La violazione dell'obbligo di cui al comma primo, nei casi di minore gravità, è contestata direttamente dal Referente e annotata sul fascicolo personale del gestore; nei casi di maggiore gravità, può comportare la sospensione del Gestore dall'Albo dei Gestori della crisi sino a sei mesi.

La reiterata della violazione dei commi precedenti, per un numero di tre volte nel corso del quinquennio, può comportare la cancellazione del Gestore dall'Albo dei Gestori della Crisi, avuto riguardo all'entità e alle conseguenze prodotte dal comportamento tenuto dal compositore.

Qualora dalla violazione dell'obbligo in esame derivino conseguenze gravissime nei confronti della procedura o delle parti in essa coinvolte, il Referente previa revoca dell'incarico può disporre, in luogo della sospensione, la cancellazione del Gestore dall'Albo tenuto dall'Organismo.

Articolo 12 – Obbligo del gestore: Personalità della prestazione.

Il gestore della crisi, salvo il disposto dell'art. 2) lett. f) del D.m. 202/2014, è tenuto ad eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Gestore della crisi e i suoi Ausiliari non possono svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

La violazione delle fattispecie di cui alla presente disposizione sono



sanzionate con la revoca e, nei casi più gravi, con la sospensione da sei mesi ad un anno.

Articolo 13 – Obbligo del gestore: divieto di percepire compensi dalle parti

Al gestore della crisi ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

La violazione del primo comma, nei casi di lieve entità, è contestata direttamente dal Referente ed è annotata nel fascicolo personale del Gestore.

Nei casi di maggiore gravità, il referente può revocare l'incarico assegnato al Gestore.

La reiterata violazione dei commi precedenti nel corso del quinquennio da parte del compositore comporta la sospensione dall'Albo dei Gestori sino ad un anno.

Nei casi più gravi il referente, in ragione dell'entità della/e somma/e percepita/e, può disporre la cancellazione dall'Albo dei Gestori.

Il fatto di cui al primo comma è portato a conoscenza dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Articolo 14 – Obbligo del gestore: Competenza e aggiornamento professionale

Il Gestore della crisi deve garantire la propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra-indebitamento, anche per il tramite della partecipazione a corsi di formazione.

Il Gestore della crisi deve rifiutare l'incarico quando non ritiene di svolgere adeguatamente la procedura assegnata.

Articolo 15 – Norme di rinvio

Le disposizioni di cui al presente regolamento concorrono con le



disposizioni normative di rango primario e secondario applicabili ai procedimenti di cui alla legge 3/2012 e ss. m. e i..

Articolo 16 – Altre azioni a tutela dell’organismo

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento non precludono alla Camera di Commercio la facoltà di attivare azioni risarcitorie nei confronti del Gestore per il ristoro dei danni subiti.

Sezione Terza: Procedura per l’applicazione delle sanzioni

Articolo 17 – Criteri generali e ambito di applicazione

L’applicazione delle sanzioni di cui alla sezione prima e seconda del presente regolamento è regolata dalla procedura definita nella presente sezione.

La procedura è conformata da criteri di celerità, informalità e snellezza e le comunicazioni tra le parti interessate avvengono, di norma, tramite posta elettronica certificata.

Articolo 18 – Soggetto titolare del potere di vigilanza, controllo e disciplinare

Il referente è il soggetto che vigila sul rispetto degli obblighi gravanti sull’Organismo e sugli adempimenti richiesti al Gestore della Crisi dalla legge, dal presente regolamento ovvero dai suoi allegati.

Articolo 19 – Prima fase: contestazione

Qualora il referente venga a conoscenza di fatti che costituiscono violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento o da altre norme da questo richiamate, le contesta per iscritto al Gestore entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La contestazione deve indicare:

1) la violazione contestata, corredata con gli elementi di prova a



- sostegno;
- 2) l'entità della sanzione che sarà comminata all'esito del procedimento qualora l'accertamento risulti fondato;
 - 3) l'indirizzo telematico della posta elettronica certificata del Referente;
 - 4) un termine non superiore a 10 gg entro cui il Gestore può depositare una memoria difensiva e/o chiedere di essere ascoltato, con l'avvertimento che in difetto il procedimento si concluderà comunque a prescindere dalla sua partecipazione.

Quando il fatto assume una particolare gravità e può pregiudicare gli interessi delle parti coinvolte nella procedura o la procedura stessa, il Referente può, con succinta motivazione, sospendere in via cautelare l'incarico assegnato al Gestore.

Il provvedimento diventa efficace quando è consegnato presso la casella postale di posta certificata del compositore, ovvero quando questi ne viene comunque a conoscenza.

Articolo 20 – Seconda fase: Diritto di Difesa del Gestore

Entro 10 gg dal ricevimento della contestazione, il Gestore della Crisi può presentare al referente una propria memoria difensiva e/o chiedere la fissazione di un'udienza per essere personalmente ascoltato.

L'udienza è, di norma, fissata dal Referente entro i 10 giorni successivi dalla richiesta presentata dal Gestore il quale può sempre farsi assistere da un proprio legale o altra persona di fiducia.

All'esito dell'udienza, il Referente conferma oppure revoca il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo precedente.

Dell'udienza è redatto sommario verbale.

Articolo 21 – Modifica della contestazione in peius

Quando, a seguito della presentazione della memoria difensiva da parte del Gestore ovvero all'esito dell'udienza, emergono nuovi fatti a



carico del gestore, il Referente li contesta senza indugio assegnando un termine non superiore a 10 giorni per presentare una memoria difensiva integrativa sui nuovi fatti oggetto di contestazione.

Articolo 22 – Modifica della contestazione in melius

Quando, a seguito della presentazione della memoria difensiva ovvero all'esito dell'udienza, il Referente ritiene che la contestazione sia infondata procede ad archiviare il procedimento e ne dà comunicazione al Gestore.

Quando il referente ritiene che la contestazione sia solo in parte infondata, l'archivia per quella parte ed assegna un termine al Gestore, non superiore a 10 giorni, per presentare una memoria difensiva integrativa sui restanti fatti oggetto di contestazione.

Articolo 23 – Conclusione del procedimento

Entro dieci giorni dal termine di scadenza del deposito della memoria difensiva ovvero integrativa, il Referente conferma ovvero revoca la propria contestazione, con provvedimento motivato e comunicato al Gestore della Crisi.

Quando il referente conferma la contestazione, il provvedimento e l'entità della sanzione sono annotati nel fascicolo personale del gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del presente regolamento.

Se il referente archivia il procedimento, dello stesso non vi è fatta alcuna menzione nel fascicolo personale del gestore.

Articolo 24 – Termini del procedimento

I termini del procedimento sono perentori per il Gestore e comportano la decadenza delle facoltà contemplate dalle relative disposizioni del presente regolamento.